



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila

Alta

Regione Abruzzo - DPH

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio

Servizio Pianificazione Territoriale e
Paesaggio

PEC: dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Ep. c. al

Servizio Valutazioni Ambientali

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 683 *del* 21/09/2021
Class 34.43.04/28/2021
Ref. Vs. 372070 *del* 20/09/2021
Allegati CLICCA QUI

Oggetto: Capestrano (AQ) – Via degli Api – Progetto di “Rinnovo dell’autorizzazione con ampliamento e sistemazione ambientale finale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località Via degli Api” – Foglio 8, partt. 32-98 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. (P.A.U.R.) – Codice pratica 20/57971 – Richiedente Società Di Carlo Mario s.r.l. - Riscontro a richiesta di parere preventivo all’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 da parte della Regione Abruzzo – Servizio Paesaggio. Parere favorevole [P 683/21].

VISTO il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n° 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 “Codice dell’Ambiente”;

VISTO il DPCM 169 02/12/2019 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance”;

VISTO il DM 21 del 28/01/2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”;

RICHIAMATO il protocollo di intesa del 25.01.2010 sottoscritto da questa Amministrazione e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all’applicazione delle procedure di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/04;

IN RISCONTRO alla nota n. 372070 del 20/09/2021, con la quale codesto Servizio Paesaggio - Regione Abruzzo ha trasmesso il progetto di cui all’oggetto, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. n. 683 del 21/09/2021, ai fini dell’ottenimento del parere preventivo all’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004;

VERIFICATA la completezza della documentazione trasmessa;

CONSIDERATA l’istruttoria condotta dall’Amministrazione Regionale – Servizio Paesaggio da cui si evince che l’intervento ricade per una piccola porzione (particelle in oggetto) in area di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera h) per essere in territorio gravato da diritto di uso civico a favore dei naturali di Capestrano, e che l’area non risulta soggetta ad alcuna categoria di tutela da parte del PRP vigente;

RICHIAMATA la nota prot. n. 5285 del 02/10/2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere, all’epoca competente per il territorio del comune di Capestrano, ha trasmesso le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006;



CONSIDERATO che la cava oggetto della proposta di rinnovo ed ampliamento è ubicata all'interno di un bacino estrattivo già attivo da diversi decenni, con la presenza di altre due attività confinanti, situato nel territorio del comune di Capestrano, al di sotto del colle di San Giovanni, nella parte iniziale della Valle del Tirino che si apre più avanti, per lo più nascosto ai punti di vista più panoramici, in un ambito attualmente escluso da tutela paesaggistica;

PRESO ATTO che il progetto in argomento è relativo al rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività di escavazione e ripristino con contestuale ampliamento di una cava esistente in località Via degli Api nel comune di Capestrano e che la proposta di ampliamento consiste in circa 7.000 mq destinati ad estrazione e successivamente ad attività di recupero con apposito impianto per il ripristino futuro; contestualmente si provvederà al rinverdimento dei fronti di scavo delle parti esaurite utilizzando essenze autoctone e tecniche di ingegneria naturalistica;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza paesaggistica, le opere previste nel progetto interessano una limitata porzione di ambiti tutelati, nello specifico una porzione della particella 32 e la particella 98 del foglio 8, gravati da diritto di uso civico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera h) del D.Lgs 42/2004;

questa Soprintendenza ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. confermando le osservazioni già espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del Cratere nella nota richiamata nelle premesse, ovvero:

“Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali e successive integrazioni, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento e riscontrata l'assenza di strumenti di tutela inerenti gli aspetti di propria competenza, eccettuata la presenza di tutela paesaggistica per uso civico per una piccola porzione di due delle particelle interessate dall'intervento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, comunica che non ha nulla da osservare relativamente alla realizzazione del progetto in argomento.

Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservazione delle opere di mitigazione e sistemazione finale dei siti già utilizzati e reinserimento del detrattore nell'ambito del paesaggio circostante.

Infine, data la presenza nella valle sottostante di importanti aree archeologiche che hanno riservato nel tempo importanti scoperte, alcuni già indagati ed altri da approfondire ulteriormente, si ricorda che nel caso in cui durante le lavorazioni in progetto si verificassero scoperte fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (in particolare artt. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per il territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti”.

Si specifica che il presente parere è endoprocedimentale ed è trasmesso a codesta Amministrazione competente in materia paesaggistica, alla quale spetta pronunciarsi relativamente all'autorizzazione paesaggistica in seno al procedimento P.A.U.R.; non costituisce quindi titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Questa Soprintendenza, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs 42/04, rimane in attesa della trasmissione del provvedimento finale.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge n.1034 del 6 dicembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

VP/

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. VALERIO PIOVANELLO
valerio.piovanello@beniculturali.it

Il Soprintendente
arch. Cristina Collettini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

